

Informativa per la clientela

Informativa n. 52
del 4 novembre 2011

Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese

INDICE

1	Premessa	2
2	Sistema della posta elettronica certificata (PEC)	2
2.1	<i>Valore giuridico</i>	2
2.2	<i>Soggetti obbligati</i>	2
2.3	<i>Attivazione</i>	3
3	Posta elettronica certificata (PEC) per le società	3
3.1	<i>Soggetti interessati</i>	3
3.2	<i>Soggetti esclusi</i>	3
3.3	<i>Termini</i>	3
3.4	<i>Modulistica e modalità di comunicazione</i>	3
3.4.1	<i>Procedura "PEC semplice"</i>	4
3.4.2	<i>Soggetti legittimati alla comunicazione</i>	4
3.5	<i>Costi</i>	4
3.6	<i>Sanzioni</i>	4
3.7	<i>Consultazione ed estrazione degli indirizzi PEC</i>	4
3.8	<i>Prassi applicativa</i>	5
3.8.1	<i>Scadenza della casella PEC</i>	5
3.8.2	<i>Casella "PEC al cittadino"</i>	5
3.8.3	<i>Unico indirizzo PEC per più società</i>	5

1 PREMESSA

L'art. 16 co. 6 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori, ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In particolare, le **società costituite prima del 29.11.2008** devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese **entro il 29.11.2011**.

Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con la circ. 3.11.2011 n. 3645/C.

2 SISTEMA DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, pur funzionando come una normale posta elettronica, si differenzia per l'idoneità a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici e dell'eventuale documentazione allegata.

I soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- il mittente, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per la trasmissione dei documenti informatici;
- il destinatario, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per ricevere l'oggetto dell'invio;
- il gestore qualificato del servizio, cioè il soggetto che eroga il servizio (iscritto in un apposito elenco pubblico tenuto dall'ente "DigitPA").

2.1 VALORE GIURIDICO

La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.

A tal fine, occorre precisare che:

- la ricevuta di accettazione, rilasciata dal gestore del mittente, all'atto della presa in carico del messaggio, costituisce prova dell'avvenuta spedizione;
- la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore del destinatario, costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e ne certifica il momento di consegna;
- la certificazione è relativa alle sole operazioni di invio e di consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario stesso;
- l'invio delle comunicazioni tramite il sistema della PEC non richiede alcuna dichiarazione del destinatario circa la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo;
- il valore legale della PEC è legato al fatto che sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di posta elettronica di tipo certificato.

2.2 SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di comunicazione della PEC (o di analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie idonee a certificare data e ora dell'invio e della ricezione e l'integrità del contenuto delle comunicazioni) è stato esteso a tutte le imprese costituite in forma societaria.

Si ricorda che tale obbligo è stato previsto anche per:

- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale;
- le Pubbliche amministrazioni, per ciascun registro di protocollo.

2.3 ATTIVAZIONE

Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dall'ente "DigitPA", consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it, nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori.

3 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE SOCIETÀ

3.1 SOGGETTI INTERESSATI

Sono obbligate a comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo PEC le **imprese costituite in forma societaria**.

Pertanto, l'obbligo di comunicazione della PEC riguarda:

- le società di capitali;
- le società di persone.

L'obbligo di comunicare una casella PEC si estende dunque a tutte le società, comprese quindi:

- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie.

3.2 SOGGETTI ESCLUSI

Restano escluse da tale obbligo, in generale, le imprese non costituite in forma societaria e, più nello specifico:

- le imprese individuali;
- i gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- i soggetti collettivi iscritti solo nel REA.

Per quanto riguarda i consorzi, le Camere di Commercio non sembrano ancora registrare un orientamento uniforme (ad esempio, escludono i consorzi dall'obbligo PEC le Camere di Commercio di Torino e Milano, mentre vengono inclusi fra i soggetti obbligati dalla Camera di Commercio di Padova).

Nel caso in cui i soggetti non tenuti a questo obbligo diano comunque comunicazione della PEC al Registro delle imprese, alcune Camere di Commercio (fra le quali, quelle di Torino e Padova) rifiutano direttamente le domande così presentate. Altre Camere di Commercio (fra le quali, quella di Milano), invece, ritengono tale adempimento come facoltativo e richiedono il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

3.3 TERMINI

In ordine ai termini per la comunicazione della PEC:

- le società **già iscritte** al Registro delle imprese **al 29.11.2008**, devono comunicarla **entro il 29.11.2011**, qualora non vi abbiano già provveduto;
- le società costituite dal 29.11.2008, invece, provvedono alla comunicazione contestualmente all'iscrizione nel Registro delle imprese.

3.4 MODULISTICA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione della PEC va effettuata per **via telematica**, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di "Comunicazione Unica").

In particolare:

- le società già esistenti al 29.11.2008 devono comunicare l'indirizzo PEC al Registro delle imprese mediante l'indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata;

- le società di nuova costituzione sono tenute ad indicare l'indirizzo PEC già al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, nel riquadro 5 del modello S1.

3.4.1 Procedura "PEC semplice"

Si fa presente che la comunicazione dell'indirizzo PEC può essere eseguita per il tramite di una procedura semplificata ("PEC semplice"), accedendo dal sito *www.registroimprese.it*.

Si tratta di una procedura semplificata *on-line* che consente al legale rappresentante della società, munito di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione della PEC della società.

3.4.2 Soggetti legittimati alla comunicazione

La comunicazione al Registro delle imprese deve essere effettuata:

- dall'amministratore della società;
- dal legale rappresentante della società;
- dal soggetto delegato;
- dal professionista incaricato.

L'uso della procedura semplificata ("PEC semplice") è riservato solo ai legali rappresentanti della società.

3.5 COSTI

L'iscrizione e le eventuali successive variazioni del solo indirizzo PEC è totalmente gratuita.

In particolare, la comunicazione della PEC è esente da:

- diritti di segreteria;
- imposta di bollo.

Le Camere di Commercio (fra le quali, quella di Torino) hanno precisato che:

- la comunicazione della PEC non è soggetta neanche alla tariffa prevista per la spedizione telematica al Registro delle imprese;
- anche la comunicazione eseguita tardivamente è totalmente gratuita;
- se contestualmente alla comunicazione PEC viene presentata domanda di iscrizione di altri dati, fatti o atti (es. trasferimento di sede, nomina amministratori), il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria avviene nella misura dovuta per le ulteriori comunicazioni effettuate.

3.6 SANZIONI

In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell'impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese.

Tale sanzione è attualmente prevista nella misura da 206,00 a 2.065,00 euro.

Approvazione dello "Statuto delle imprese"

Con la futura entrata in vigore dello "Statuto delle imprese", approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 3.11.2011, le suddette sanzioni saranno:

- in generale, dimezzate, diventando quindi da 103,00 a 1.032,00 euro;
- ridotte ad un terzo, se l'adempimento viene posto in essere entro 30 giorni dalla scadenza.

3.7 CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC

In ordine alla consultazione degli indirizzi PEC:

- la semplice consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC (o di analoghi indirizzi di posta elettronica) nel Registro delle imprese avviene liberamente e senza oneri;

- l'estrazione degli elenchi di indirizzi è consentita solo alle Pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di competenza.

3.8 PRASSI APPLICATIVA

3.8.1 Scadenza della casella PEC

Secondo le indicazioni fornite dalle Camere di Commercio (fra le quali, quella di Torino):

- se la società possiede già una casella PEC, occorre verificare, prima di eseguire la comunicazione, la scadenza della stessa;
- se la società ha già comunicato al Registro delle imprese una casella PEC ormai scaduta, occorre contattare il Gestore che l'ha rilasciata e provvedere al rinnovo del certificato;
- per il rinnovo, avvenuto sia precedentemente che successivamente alla scadenza della PEC, non è necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese.

3.8.2 Casella "PEC al cittadino"

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo normativo, le Camere di Commercio (fra le quali, quella di Torino) hanno evidenziato che la casella "PEC al cittadino" non può essere utilizzata per l'adempimento da parte delle società. Il sistema informatico rigetta automaticamente questo tipo di casella in quanto non idonea.

Al riguardo, infatti, si ricorda che la casella "PEC al cittadino" può essere utilizzata solo per:

- richiedere informazioni;
- inviare istanze e documenti;
- ricevere documenti e comunicazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici della Pubblica Amministrazione.

3.8.3 Unico indirizzo PEC per più società

È possibile comunicare al Registro delle imprese un medesimo indirizzo PEC per più società, ad esempio la PEC:

- dello studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici;
- ovvero di un'altra società cui l'impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.

L'importante è indicare una PEC valida.